Sentenza
RG

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI VELLETRI

SEZIONE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente

s e n t e n z a

nella causa iscritta al n. /2010 R.G. controversie lavoro promossa

da

RI F rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Pucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Velletri, corso della Repubblica n. 12,

- ricorrente -

contro

E P

- contumace -

OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato e crediti retributivi.

CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come in ricorso e nel verbale di udienza del 30 novembre 2010.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2010 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio E P assumendo di avere prestato attività lavorativa subordinata alle sue dipendenze dal 26 ottobre 2006

al 18 aprile 2008, con orario di lavoro articolato dalle 7,30 alle 16,30, con pausa pranzo di un'ora, dal lunedì al venerdì, malgrado il rapporto sia stato denunciato ai competenti enti previdenziali ed amministrativi soltanto dal 16 aprile 2007, senza percepire per intero la retribuzione dovuta in forza del 2° livello di inquadramento del C.C.N.L. edilizia, né le indennità previste nella citata fonte collettiva, né il t.f.r., per un credito complessivo pari ad € 11.653,89, al cui pagamento ha chiesto la condanna, oltre accessori di legge.

All'udienza di comparizione del 30 novembre 2010, rilevato che parte ricorrente non ha provveduto a notificare il ricorso nel termine indicato dall'art. 415 c.p.c., questo giudice ha sollevato d'ufficio questione in ordine alla procedibilità della domanda ed invitato il ricorrente a prendere posizione sul punto.

Sicché, sulle conclusioni del ricorrente, di cui al verbale di causa, la controversia è stata decisa.

Così chiarito l'*iter* processuale, il ricorso proposto è improcedibile, poiché non è stata effettuata alcuna notifica dell'atto introduttivo nel termine di 10 giorni stabilito dall'art. 415, comma 4, c.p.c..

Di detto termine, precisamente, la parte non ha richiesto la proroga prima la scadenza, e si è limitato a procedere alla notifica una volta decorso il termine fissato dal legislatore.

Infatti, a fronte di un decreto di fissazione udienza pronunciato il 14 gennaio 2010, il ricorrente ha provveduto ad attivarsi per la notifica del ricorso soltanto il 25 febbraio 2010.

In ragione della mancata costituzione del convenuto, poi, non si è sicuramente prodotto alcun effetto sanante.

Orbene, come recentemente statuito dalla S.C. (cfr. Cass., Sez. Un.

30 luglio 2008 n. 20604), risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996 (S.U. nn. 6841 e 9331), nel rito del lavoro, è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c, e lo stesso principio è applicabile al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione d'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e, con essa, la esecutività del decreto opposto.

Le medesime Sezioni Unite hanno, poi, più in generale affermato che "*nel rito del lavoro, il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre a formare un "complesso atto unitario di introduzione del processo"* e che *la rilevanza che....ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. induce a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fawr0061tto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c.*

(...)

La novella dell'art. 111 Cost., comma 2, rende doverosa una rinnovata e maggiore attenzione alla lettera delle norme codicistiche al fine di dedurre che nè l'espressione di cui all'art. 291 c.p.c., comma 1, ("Se ... il giudice istruttore rileva un vizio che importi la nullità della citazione fissa i all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza") e tanto meno quella dell'art. 421 c.p.c., comma 1, ("il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti

quesiti") possono offrire alcuna copertura giuridica al suddetto orientamento, data l'impossibilità concettuale di rinnovare e tanto meno di rettificare l'inesistente (giuridico o di fatto). Per di più osta a che venga adottata nella problematica in oggetto una soluzione che, in violazione del principio della "ragionevole durata del processo" - e con riflessi di indubbia incoerenza dell'intero sistema processuale - finisca per penalizzare rispetto al processo ordinario il rito del lavoro con un ingiustificato allungamento del tempi di giustizia con contestuale disapplicazione dei principi chiovendani della oralità, concentrazione ed immediatezza, che hanno inspirato il legislatore del 1973 e che caratterizzano il processo cadenzando i tempi del giudizio su un reticolato di preclusioni e di decadenze, sicuramente più rigido e severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario.

Inconvenienti questi che...risultano ancora più evidenti nei casi di notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro (cfr. invece in questi sensi: Cass. 24 marzo 2001 n. 4291 cit.), in quanto con il seguire opinioni capaci di limitare il principio della "ragionevole durata" si finisce per snaturare un procedimento, quale quello ingiuntivo, che si caratterizza proprio per una sua specifica celerità necessaria per una effettiva garanzia dei crediti...".

Dunque, la massima espressione del Giudice di legittimità, al di là della fattispecie specifica sottoposta al suo esame, in realtà ha generalizzato all'intero rito del lavoro l'improcedibilità del ricorso in caso di mancata tempestiva notifica della fissazione dell'udienza, solamente rimarcando la particolare pregnanza dell'ipotesi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo.

Il principio così enunciato è stato recepito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, tanto con riferimento all'improponibilità dell'appello (cfr. Cass., sez. III , 19 dicembre 2008 n. 29870), sia con riguardo alla improponibilità del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass., sez. III, 13 maggio 2010 n. 11600).

Ne deriva che, a superamento dell'impostazione bifasica tra *editio actionis* e *vocatio in ius* adottata dalla precedente giurisprudenza (cfr. Cass., Sez. Un. n. 14854/06) non può farsi applicazione dell'art. 291 c.p.c. qualora la parte non abbia notificato nei termini il ricorso.

Nella prospettiva adottata dalle Sezioni Unite, in particolare, il parametro costituzionale della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost., che già nella precedente sentenza del 28 febbraio 2007 n. 4636 era stato invocato come canone ermeneutico alla luce del quale occorre rivisitare tutte le questioni processuali, procedendo anche a rimeditare questioni ormai sedimentate, è stato esplorato anche sotto il concorrente angolo di visuale delle conseguenze correlate alla inottemperanza di un termine processuale, ancorché ordinatorio, quale quello per notificare il decreto di fissazione udienza.

Posto che la natura ordinatoria del termine era invocata al fine di rivendicare la validità della proroga operata attraverso il decreto di fissazione della nuova udienza, la Corte ha così argomentato: "*Anche se in dottrina si è sostenuto che la scadenza del termine ordinatorio non possa mai di per sé determinare alcuna decadenza, finendosi però in tal modo per giungere alla conclusione che si sia in presenza di un termine sostanzialmente "innocuo", la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.).*

Una volta, pertanto, scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una

proroga - come è avvenuto nella fattispecie in esame - si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio".

Come si vede, i principi che ispirano la giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisi da questo giudice, hanno una apertura di carattere generale e vanno sicuramente applicati ogni volta in cui dal mancato rispetto di un termine processuale derivi un ingiustificato appesantimento della procedura.

Situazione, invero, sussistente nella specie, ove il contraddittorio non è stato regolarmente instaurato, la controparte non si è costituita e l'autorizzazione ad una nuova notifica del ricorso dilaterebbe senza ragionevolezza la dialettica processuale.

Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione del convenuto.

P.Q.M.

Udito il procuratore del ricorrente, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso.

Nulla a provvedere sulle spese di lite.

Velletri, 30 novembre 2010.

Il Giudice
Cesare Russo

IL CANCELLIERE C1
- Giuseppe FARRUGGIO -